

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4948 del 28/10/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta BUDELACCI LUCIANO S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Crocetta n. 3620. Revoca dell'autorizzazione relativa alla gestione del centro di raccolta e trattamento rilasciata con Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5092 del 28/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Crocetta n. 3620**. **Revoca** dell'autorizzazione relativa alla gestione del centro di raccolta e trattamento rilasciata con Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- con Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Longiano, Via Crocetta n. 3620**, di titolarità della ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**;
- il punto 4 della Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017 disponeva che entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'atto stesso venisse aggiornata la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto in oggetto;
- i suddetti termini sono decorsi in data 27.12.2017 senza che la ditta avesse ottemperato a tale prescrizione;
- il medesimo punto disponeva che il mancato rispetto di quanto previsto dal punto stesso comportasse la revoca della Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017 previa diffida;
- con nota PGFC n. 17445 del 09.10.2018, notificata mezzo pec in data 09.10.2018, è stata emanata la relativa diffida, la quale:
 - diffidava la ditta dal non presentare la garanzia finanziaria richiesta dal punto 4 della Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017 ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - disponeva che la ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso. presentasse alla scrivente Agenzia la garanzia finanziaria richiesta al punto 4 della Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017;
- con nota pervenuta in data 08.11.2018, acquisita al PGFC n. 19041 del 09.11.2018, la ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** ha chiesto una proroga di ulteriori 30 giorni del termine per la presentazione della garanzia finanziaria richiesta al punto 4 della medesima autorizzazione;
- con nota PGFC n. 19487 del 13.11.2018 è stata rilasciata la proroga dei termini della diffida fino al 08.12.2018;
- con nota pervenuta in data 11.12.2018, acquisita al PGFC n. 20830 del 11.12.2018, la ditta chiedeva

una ulteriore proroga per la presentazione della garanzia finanziaria;

- i termini fissati dalla diffida sono decorsi in data 08.12.2018 e pertanto non poteva essere accolta la richiesta di proroga dei termini in quanto pervenuta dopo la scadenza, come comunicato tra l'altro alla ditta nella nota PG n. 732 del 04.01.2019;

Considerato che pertanto risulta necessario pertanto revocare l'autorizzazione conformemente a quanto disposto dal punto 4 della DET-AMB-2017-5203 del 28.09.2017;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla revoca dell'autorizzazione in oggetto, trasmessa alla ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 732 del 04.01.2019, con la quale è stato contestualmente chiesto alla ditta di presentare un **piano di dismissione** dell'attività di gestione rifiuti al fine di attuare quanto previsto dalla prescrizione n. 29 dell'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-5203 del 28.09.2017, di seguito riportata:

- alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per la presentazione del suddetto piano di dismissione dell'attività, inoltrata dalla ditta **BUDELACCI LUCIANO S.R.L.** con nota pervenuta in data 01.02.2019, acquisita al PG n. 23180 del 12.02.2019, in quanto intenzionata a proseguire l'attività di autodemolizione, prestando la relativa garanzia finanziaria;

Dato atto che nella medesima nota la ditta ha precisato che dalla data del rilascio autorizzativo non è stata effettuata alcuna operazione legata alla demolizione dei veicoli;

Vista la nota PG n. 23691 del 13.02.2019 cui è stata concessa la proroga richiesta, informando la ditta che i termini del procedimento sarebbero rimasti sospesi per ulteriori 30 giorni rispetto a quelli concessi, e cioè fino al 05.03.2019;

Visto il piano di dismissione dell'attività di gestione rifiuti presentato dalla ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** e acquisito al PG n. 35695 del 05.03.2019, al fine di attuare quanto previsto dalla prescrizione n. 29 dell'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-5203 del 28.09.2017 e a quanto richiesto con nota PG n. 732 del 04.01.2019;

Dato atto che la ditta stimava un tempo di 60 giorni necessario per l'attuazione del piano stesso;

Vista la nota PG n. 42128 del 15.03.2019 con cui lo scrivente SAC ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpa di comunicare eventuali osservazioni al piano presentato e di effettuare un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificarne la completa e corretta dismissione in conformità alla prescrizione n. 29 dell'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-5203 del 28.09.2017, con particolare riferimento al terzo punto della stessa;

Vista le successive note acquisite al PG n. 66256 del 29.04.2019 e PG n. 84059 del 28.05.2019, con cui la ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** comunica la necessità di ulteriore tempo rispetto a quello che aveva previsto per la dismissione dell'attività;

Vista la nota PG n. 86416 del 31.05.2019, con cui si comunicava di non rilevare motivi ostativi alla necessità di disporre di ulteriori 30 giorni, chiedendo altresì di comunicare lo stato di avanzamento dei lavori;

Viste le successive note acquisite al PG n. 90418 del 07.06.2019 e al PG n. 102249 del 28.06.2019, con cui la ditta ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori di dismissione dell'impianto e la necessità di ulteriore tempo rispetto a quello precedentemente comunicato;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 142175 del 16.09.2019, e al PG n. 143098 del 17.09.2019, con cui la ditta comunica l'ultimazione del piano di dismissione, trasmettendo tra l'altro la dichiarazione in merito all'integrità della pavimentazione a firma dell'Arch. G. Bisulli;

Vista la relazione, acquisita con nota PG n. 145858 del 23.09.2019, inerente alla visita ispettiva effettuata in data 19.09.2019 da Arpaè-Servizio Territoriale al fine di verificare la corretta e completa dismissione dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, dalla quale risulta quanto segue:

"In data 19/09/2019, è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto in oggetto dove veniva effettuata attività di gestione di un impianto di recupero rifiuti con vendita di pezzi di ricambio. Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del legale rappresentante Budelacci Luca accertando quanto segue:

- *presso l'impianto attualmente non si svolge attività di gestione rifiuti ma esclusivamente attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio;*
- *le aree adibite alla lavorazione e allo stoccaggio dei rifiuti, sono risultate tutte impermeabili, perfettamente pulite e integre. Non si sono riscontrate situazioni di potenziale contaminazione del suolo;*
- *le aree interne ed esterne al capannone sono risultate completamente libere da rifiuti;*
- *la rete e gli impianti di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia sono risultati vuotati e puliti.*

Con PG n. 142175 del 16/09/2019 e n. 143098 del 17/09/2019 la ditta Budelacci Luciano ha trasmesso idonea documentazione comprovante:

- *l'avvenuta pulizia delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia, di dilavamento e del disoleatore (formulari e analisi delle acque di scarico dopo le operazioni di pulizia);*
- *l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dall'attività di gestione dei rifiuti (formulari);*
- *la verifica dell'integrità degli impianti di trattamento delle acque;*
- *la verifica dell'integrità delle pavimentazioni in cui si sono svolte le attività di trattamento dei rifiuti.*

Per quanto sopra esposto e per quanto si è accertato si considera che il sito sia stato correttamente dismesso";

Ritenuto pertanto opportuno e necessario revocare l'autorizzazione suddetta, conformemente a quanto disposto dal punto 4 della DET-AMB-2017-5203 del 28.09.2017, in considerazione inoltre della cessazione dell'attività e degli esiti positivi della visita ispettiva effettuata in data 19.09.2019 effettuata dal Servizio Territoriale di Arpaè;

Considerato che la validità della Polizza fideiussoria n. 27594/015/30250/1 del 28.01.2004, e sue successive

integrazioni, relativa alla precedente autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 84-25284 del 13.03.2007, e s.m.i., prestata dalla ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** in favore di Arpae risulta decorsa in data 30.09.2019 e che pertanto è svincolabile previa richiesta della ditta stessa;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017, alla ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** relativa al centro di raccolta e rottamazione sito in Comune di **Longiano, Via Crocetta n. 3620**, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di precisare che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla autorizzazione rilasciata con Det. Amb. n. 2017-5203 del 28.09.2017 ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. di precisare che la Polizza fideiussoria n. 27594/015/30250/1 del 28.01.2004, e sue successive integrazioni, emessa da CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A., potrà essere svincolata previa presentazione alla scrivente Agenzia di apposita richiesta da parte della ditta in oggetto;
4. di precisare che l'esito positivo dell'ispezione finale eseguita presso l'impianto in data 19.09.2019 nonché la revoca dell'autorizzazione in oggetto non comportano in alcun caso una minore responsabilità per il gestore dell'impianto qualora in futuro dovesse essere accertata una situazione di potenziale contaminazione riconducibile all'attività di autodemolizione svolta dalla ditta

BUDELACCI LUCIANO S.r.l. presso il sito in oggetto, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. di fare salvi i diritti di terzi;
8. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.